

Codice A1805A

D.D. 23 gennaio 2019, n. 194

**L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Approvazione del nuovo disciplinare d'esercizio e rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dei bacini di accumulo idrico, ad uso laminazione delle piene, denominati TEPICE 1 e TEPICE 2, codici TO00194 e TO00199, siti nel comune di Chieri (TO), in zona industriale Fontaneto.**

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 14 del 07.02.2000, l'allora settore Sbarramenti fluviali e bacini di accumulo della Regione Piemonte aveva autorizzato la costruzione dei bacini in oggetto e il relativo disciplinare di costruzione ed esercizio;

in data 01.12.2016 alcuni funzionari del settore Difesa del suolo della regione Piemonte, competente in materia di sbarramenti, hanno effettuato un sopralluogo presso le opere, constatando il buono stato di manutenzione delle stesse;

l'articolo 7 del suddetto disciplinare recita: "il proprietario e/o il gestore, alla scadenza di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione, con specifico atto deliberativo, del certificato di collaudo, con esito positivo, dovrà predisporre una perizia giurata, redatta da un ingegnere abilitato, che attesti il permanere delle condizioni di sicurezza dei manufatti costituenti i bacini di laminazione nei confronti della pubblica incolumità; il presente disciplinare, in tale circostanza, dovrà essere eventualmente rinnovato";

con nota prot. n. 32464 del 10.07.2017 il settore Difesa del suolo della Regione Piemonte ha richiesto al Comune di Chieri, proprietario degli invasi, la trasmissione di una perizia tecnica/collaudo a firma di un ingegnere abilitato secondo le procedure del Regolamento (D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R), che verificasse e confermasse le condizioni di sicurezza delle opere. Tale richiesta è stata ribadita con nota prot. n. 38333 del 22.08.2018;

con nota prot. n. 60611/2018 del 27.12.2018, il comune di Chieri ha inviato alla Regione Piemonte una perizia tecnica nella quale l'ing. Bartolomeo Visconti, a seguito di specifico sopralluogo effettuato in data 26.10.2018 alla presenza dei tecnici comunali, attesta che le condizioni di esercizio degli invasi in oggetto corrispondono a quelle di cui all'autorizzazione del 2000 e che risultano in condizioni di sicurezza nei confronti della pubblica incolumità;

Tutto ciò premesso:

#### IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 28.07.2008 n. 23.

Vista la L.R. 06.10.2003 n. 25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R.

Preso atto del disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

*determina*

Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003, il Comune di Chieri, proprietario dell'invaso, alla prosecuzione dell'esercizio dei bacini di accumulo idrico, ad uso laminazione delle piene, denominati TEPICE 1 e TEPICE 2, codici TO00194 e TO00199, siti nella zona industriale Fontaneto;

Art. 2 – di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del disciplinare, approvato con la presente determinazione e ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà è vincolata nella gestione dell'opera; gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Difesa del Suolo;

Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati all'Amministrazione Regionale e visto l'art. 5 del disciplinare d'esercizio, il Comune di Chieri quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 4 – di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare, l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 5 – di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e al Settore Difesa del Suolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori  
Ing. Salvatore La Monica  
Ing. Roberto Del Vesco

**Il Responsabile del Settore**  
Ing. Gabriella GIUNTA

Allegato

Codice invasi **TO00194 e TO00199**  
Invasi di categoria B, tipologia L

Bacini di laminazione

Comune di: **CHIERI (TO)**

Località: Zona industriale Fontaneto

Proprietario e  
gestore: **Comune di Chieri**

via Palazzo di Città, 10  
10023 – Chieri (TO)  
PEC: protocollo.chieri@pcert.it

## DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

### PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolata la prosecuzione dell'esercizio delle opere idrauliche realizzate ai fini della laminazione delle piene del rio Tepice, site nel comune di Chieri (TO), nella zona industriale Fontaneto, è predisposto sulla base:

1. della documentazione presentata dalla proprietà, in particolare della relazione di collaudo datata 29.10.2018 (prot. Comune di Chieri n. 52518 del 08.11.2018), a firma dell'ing. Bartolomeo Visconti;
2. del sopralluogo effettuato in data 01.12.2016 da funzionari del Settore regionale competente in materia di sbarramenti.

### LOCALIZZAZIONE DEI BACINI

Comune di: <b>CHIERI</b>	Provincia di: <b>TORINO</b>
Località: zona industriale Fontaneto	
Coordinate UTM WGS84	407180E - 4983290N
	406929E - 4982735N

### DESCRIZIONE DELLE OPERE

I due bacini di laminazione sono localizzati in prossimità dell'area industriale Fontaneto tra il rio Tepice e il rio del Vallo e sono delimitati da rilevati arginali in materiali sciolti a sezione trapezoidale. Essi sono realizzati per funzionare in parallelo rispetto ai due corsi d'acqua e in serie tra loro.

Il bacino TP-B1 (cod. TO00194), delimitato lateralmente da due rilevati arginali (altezza massima fra 2,5 e 2,6 m) e chiuso frontalmente da un terzo argine (altezza massima 2,3 m), dispone di due manufatti scaricatori in c.a. ammortati nei rilevati arginali, in **corrispondenza** degli alvei naturali di deflusso del Tepice e del rio del Vallo, aventi lunghezza pari a 70 m circa e larghezza pari a 5 m. All'imbocco degli stessi è presente una luce di dimensioni 1,5 x 1,8 m, per consentire il deflusso a luce tarata, non a battente, per portate minime fino a 10 m<sup>3</sup>/s cadauno (20 m<sup>3</sup>/s totali), il deflusso a luce tarata, a battente, per le portate di funzionamento dei bacini, da 10 a 20 m<sup>3</sup>/s cadauno (40 m<sup>3</sup>/s totali); gli scaricatori sono inoltre muniti di uno stramazzo, di lunghezza pari a 50 m cadauno per il deflusso delle portate eccedenti i 40 m<sup>3</sup>/s, fino a quelle con TR 500 anni. Il volume massimo invasabile di progetto per eventi di piena gravosi è pari a 65.000 m<sup>3</sup>.

Il bacino TP-B2 (cod. TO00199) è delimitato lateralmente da un rilevato arginale in sponda destra del rio del Vallo (altezza massima 3,8 m) e frontalmente da un ulteriore rilevato arginale (altezza massima 2,8 m); dispone di un unico manufatto scaricatore in c.a. immerso nei rilevati arginali in corrispondenza dell'alveo naturale del rio del Vallo, immediatamente a valle della confluenza di questo con il Tepice, con funzionamento idraulico analogo a quelli del primo bacino. Tale manufatto all'imbocco è dotato di una luce di dimensioni pari a 2,0 x 2,0 m, ed è munito di uno stramazzo di lunghezza pari a 100 m per il deflusso delle portate eccedenti quelle di progetto; è dotato inoltre di un ulteriore sfioratore di "troppo pieno" sul lato destro, al fine di consentire alla portata eccedente i 40 m<sup>3</sup>/s, smaltibili dalle sezioni del Tepice, di confluire naturalmente nei paleoalvei esistenti a valle del bacino stesso.

Il volume massimo invasabile di progetto per eventi di piena gravosi è pari a 43.000 m<sup>3</sup>. I rilevati arginali, a delimitazione dei bacini di laminazione, sono costituiti da una struttura in terra rinforzata, avente funzione portante, formata da materiali di idonea classificazione, adeguatamente compattati e rinforzati con geogriglie; detta struttura è ricoperta da materiali limoso-argillosi al fine di impedire l'instaurarsi di moti di filtrazione all'interno del rilevato arginale stesso, e da uno strato di terreno humico in grado di garantire il rinverdimento dei paramenti esterni.

#### ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori, il Comune di Chieri, proprietario delle opere, dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla costante manutenzione e alla vigilanza sulle stesse, sulle aree prospicienti gli invasi e sugli alvei ricettori a valle, nonché ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla Legge Regionale n. 25/2003 e dal Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 09/11/2004, n. 12/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

#### ARTICOLO II - OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE

Dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutti i manufatti e i rilevati sopra descritti e di tutte le relative misure di protezione. In particolare:

- i manufatti scaricatori devono essere costantemente mantenuti e sgombrati dagli accumuli di materiale che periodicamente possono depositarsi;
- le aree di laminazione, coltivate, devono essere mantenute sgombre da accumuli voluminosi, al fine di preservare l'idoneità all'invaso di eventuali volumi di piena;
- i rilevati arginali dovranno essere mantenuti scevri da nuova vegetazione arborea e arbustiva, su entrambi i paramenti, di monte e di valle, essendo consentito l'inerbimento degli stessi;
- in occasione dei temporanei riempimenti dell'invaso che dovessero avvenire in conseguenza di eventi meteorici nel bacino contribuente, dovranno essere condotti adeguati monitoraggi relativamente alla tenuta e stabilità dei rilevati;
- al termine dell'evento meteorico per il quale la vasche vengono impegnate, sarà necessario verificare il completo svuotamento delle stesse.

### ARTICOLO III - VIGILANZA

Il Comune di Chieri, proprietario dell'invaso, è tenuto a verificare il corretto funzionamento delle opere, effettuando tutte le visite che si riterranno necessarie, per verificare la perfetta efficienza dei manufatti scaricatori e dei rilevati arginali e, in occasione dell'eventuale riempimento dell'invaso in seguito a eventi meteorici intensi, a verificare l'eventuale presenza di anomale filtrazioni attraverso i rilevati, e di altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta, nonché di ogni altra manifestazione che faccia temere per la sicurezza a valle degli sbarramenti.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso.

Questo Settore può richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Tali osservazioni andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Settore regionale competente in materia di sbarramenti con frequenza annuale ed inoltre a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali. Allo stesso settore dovrà essere data immediata comunicazione qualora si riscontrassero anomalie.

Il Settore regionale tecnico decentrato ed il Settore regionale competente in materia di sbarramenti effettueranno **visite periodiche di controllo** sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere.

### ARTICOLO IV - MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto

Settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11 del D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R e s.m.i.

In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il Settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi prende in esame la **documentazione** trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.

#### ARTICOLO V - RESPONSABILITÀ

La gestione delle opere dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del comune proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio delle stesse, resta unico responsabile il proprietario.

Il comune di Chieri dovrà far effettuare un nuovo collaudo delle opere da un tecnico abilitato a 10 (DIECI) ANNI dalla data del presente disciplinare, il quale in tale circostanza potrà essere rinnovato, ove necessario. Anche prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal Settore regionale competente in materia di sbarramenti; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di varianti alle opere, di risultanze dei sopralluoghi e di valutazioni tecniche successive, di eventi alluvionali, di variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

#### ARTICOLO VI - PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco, nella predisposizione del piano comunale di protezione civile, dovrà indicare le misure da attivare e le procedure da seguire, a tutela della pubblica incolumità, ipotizzando che, in caso di eccezionale riempimento delle casse, dovessero presentarsi le condizioni di rischio descritte nell'allegato 2. A tal fine è possibile utilizzare il modello di documento predisposto dalla Regione Piemonte, approvato con DD n. 486 del 21.02.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 05/04/2018.

#### ARTICOLO VII - DOMICILIO E REPERIBILITÀ

Il Comune di Chieri, attualmente sito in via Palazzo di Città 10, si impegna a comunicare con tempestività al Settore competente in materia di sbarramenti eventuali variazioni di indirizzo, di

cambiamento di gestione o di contatti telefonici, nonché a tenere aggiornato l'elenco telefonico di cui all'allegato 2.

Il funzionario estensore  
Ing. Salvatore La Monica

Il referente d'area  
Ing. Roberto Del Vesco

Il responsabile del Settore  
Difesa del suolo  
Ing. Gabriella Giunta





## ALLEGATO 2

### DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

## Fasi di allerta per «RISCHIO DIGA»

### FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva

A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, si verifica una fase di «preallerta» quando l'invaso supera la quota massima di regolazione, cioè quando avviene la tracimazione degli sfioratori di superficie oppure quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura degli scarichi presidiati da paratoie.

In caso di sisma che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), rientri in quanto indicato nella seguente tabella:

Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200

Cosa deve fare il gestore

Nella fase di preallerta conseguente ad afflussi idrici al serbatoio,

1. si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito [www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it);
2. comunica alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare;
3. qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore si prepara a gestire le eventuali successive fasi di allerta;
4. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

Nella fase di preallerta conseguente a sisma,

1. controlla immediatamente le condizioni dello sbarramento;
2. ne comunica gli esiti al comune ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto;
3. nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive;
4. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1;

**FASE DI VIGILANZA RINFORZATA**

Quando si attiva	<p>Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico.</p> <p>In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.</p> <p>In occasione di apporti idrici che facciano temere o <u>presumere il superamento della quota di massimo invaso</u>, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto.</p> <p>Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.</p> <p>per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile</p> <p>in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.</p>
Cosa deve fare il gestore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>avvisa tempestivamente</u> dell'attivazione della fase <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Settore regionale competente per gli sbarramenti,</li> <li>• il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco),</li> <li>• la Protezione civile regionale,</li> <li>• l'autorità idraulica,</li> </ul>                     comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti.                 </li> <li>2. <u>attua i provvedimenti necessari</u> per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco;</li> <li>3. in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso;</li> <li>4. <u>tiene informato il comune</u> sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare;</li> <li>5. <u>comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata</u>, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta;</li> <li>6. Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1</li> </ol>

### FASE DI PERICOLO

Quando si attiva	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio.
	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.
Cosa deve fare il gestore	fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Settore regionale competente per gli sbarramenti,</li> <li>• il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco),</li> <li>• la Protezione civile regionale,</li> <li>• l'autorità idraulica</li> </ul>                     circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze;                 </li> <li>2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso;</li> <li>3. comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria;</li> <li>4. al termine dell'evento, presenta al comune una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati;</li> <li>5. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.</li> </ol>

### FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	<p>Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.</p> <p>La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.</p>
Cosa deve fare il gestore	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provvede immediatamente ad informare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia),</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• la Protezione civile regionale,</li><li>• il Settore regionale competente per gli sbarramenti,</li><li>• il Comune ove è ubicato l'impianto;</li><li>• i comuni a valle dell'impianto che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture.</li></ul> <p>- mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.</p>
--	--

**ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA**

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, emai, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice Invaso	<b>TO00194 e TO00199</b>	Denominazione	Casse laminazione Tepice 1 e Tepice 2
		Comune di	Chieri (TO)

	<b>Denominazione</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Telefono</b>	<b>email</b>	<b>Altro (fax, cell.)</b>
Proprietario e gestore	Comune di Chieri	via Palazzo di Città, 10 10023 – Chieri (TO)		protocollo.chieri@pcert.it	
Responsabile di impianto					
Settore regionale competente per gli sbarramenti	Settore Difesa del Suolo	Corso Stati Uniti, 21 10128 TORINO	011 4321403	difesasuolo@regione.piemonte.it	
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche 79 10146 - Torino	011 4326600	protciv@regione.piemonte.it	
Protezione civile Provinciale	Protezione civile Provinciale di Torino	Via Alberto Sordi, 13 10095 Grugliasco (TO)	011.8615555	<a href="mailto:protezionecivile@cittametropolitana.torino.it">protezionecivile@cittametropolitana.torino.it</a>	
Autorità idraulica	Settore Tecnico decentrato di Torino	C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino	011 432.1405	tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it	
Prefettura	Prefettura di Torino	Piazza Castello, 205/199 10124 - Torino	011-55891	prefettura.torino@interno	